



## In quanto tempo si prescrivono il bollo auto e il fermo amministrativo?

**Autore :** Angelo Greco

**Data:** 24/01/2019

*Prescrizione e decadenza dal diritto della riscossione di Agenzia Entrare Riscossione: entro quanto tempo si possono far valere davanti al giudice o allo sportello di Agenzia Entrare Riscossione stessa.*

Come già abbiamo fatto per il caso delle **multe auto** (leggi "[In quanto tempo si prescrivono le multe](#)"), ci occuperemo ora dei casi in cui Agenzia Entrare Riscossione notifichi al contribuente una cartella di pagamento nella quale richieda arretrati per omesso versamento del **bollo auto**.

La prima cosa da verificare, dunque, anche in questa ipotesi, è se la pretesa dell'Agente della riscossione sia tardiva, perché si è **prescritto** il diritto al pagamento del tributo oppure si è verificata la **decadenza** del diritto alla riscossione: due autonome ipotesi che cercheremo di illustrare, in modo semplice, qui di seguito, tenendo distinti i due casi.

### La prescrizione

Il bollo auto può essere richiesto entro massimo **3 anni** che iniziano a decorrere dall'anno successivo a quello in cui il tributo scade. In termini più semplici, bisogna contare tre anni da quello dopo la scadenza del pagamento del bollo **[1]**.

**Per esempio**, se a dicembre 2014 scade il bollo auto e il termine di pagamento è gennaio 2015, i tre anni iniziano a partire dal 2016 e, quindi, l'imposta non è dovuta a



partire dal 2019 (cioè dal terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento). Quindi, se il Comune o Agenzia Entrare Riscossione consegnano all'Ufficio Postale la richiesta di pagamento dopo la data del 31 dicembre 2018, il bollo non va pagato perché prescritto.

Ciò vale, però, ad una sola condizione: che, in tale triennio (nell'esempio di sopra, tra il 2016 e il 2018), l'amministrazione finanziaria o Agenzia Entrare Riscossione non invii un **atto interruttivo della prescrizione** come, per esempio, un sollecito di pagamento o la cartella esattoriale. Infatti, dopo la notifica di ogni atto interruttivo della prescrizione, il termine di tre anni ritorna a decorrere da capo. Così, per esempio, se il pagamento del bollo auto scade nel 2015 ed Agenzia Entrare Riscossione invia la cartella di pagamento nel 2016, la prescrizione si compie dopo 3 anni esatti dalla notifica della predetta cartella.

L'eventuale **fermo amministrativo dell'auto** - una misura assai utilizzata da Agenzia Entrare Riscossione nei confronti di chi non paga il bollo - sarà quindi illegittimo in due casi:

- **1.** se, come detto, sono decorsi **tre anni** dall'anno successivo a quello di scadenza del pagamento del bollo;
- **2.** se non è mai stata notificata una cartella esattoriale al contribuente (oppure la notifica non è regolare perché firmata, per esempio, da soggetto non delegato a ricevere la posta o inviata ad un indirizzo non corretto).

**Attenzione:** la **scadenza** del pagamento del bollo dipende sia dalla Regione di appartenenza del contribuente, sia dalla data di **immatricolazione** del mezzo.

**Molto importante:** la prescrizione del bollo va contestata davanti al giudice tributario (Commissione Tributaria Provinciale) entro il termine di **impugnazione della cartella esattoriale** (60 giorni dalla notifica). Questo significa che se il contribuente omette di **impugnare la cartella** entro i termini, non potrà più contestare la prescrizione del bollo auto in quanto la cartella diviene definitiva e la tassa andrà pagata.

In alternativa - ma sempre facendo attenzione a non far decorrere il predetto termine di ricorso - il contribuente potrebbe procedere con una **istanza di sgravio** presentata alla stessa Agenzia Entrare Riscossione seguendo la procedura speciale prevista dalla legge di stabilità 2012. Per fare ciò, potrà compilare i **modellini** distribuiti presso gli sportelli dell'Esattore. Sull'iter di questa procedura, tuttavia, vi rinviamo all'approfondimento: "[Chiedere a Equitalia l'annullamento dell'ipoteca gratis](#)". Agenzia



Entrare Riscossione, però, ha 220 giorni per rispondere all'istanza del cittadino. Per cui, se dovesse arrivare risposta negativa, il contribuente che, contemporaneamente, non abbia anche presentato ricorso alla CTP, non potrebbe più far valere alcuna difesa.

## Decadenza di Agenzia Entrare Riscossione

Se anche il pagamento del bollo non si è prescritto, non è detta l'ultima parola. Potrebbe infatti essere sopravvenuta la **decadenza del diritto alla riscossione** da parte di Agenzia Entrare Riscossione e, anche in tal caso, nulla dovrebbe l'automobilista.

Agenzia Entrare Riscossione, infatti, è tenuta a notificare al contribuente la cartella esattoriale **entro due anni** da quando è stato notificato l'avviso di accertamento da parte della Regione. Questo è l'importante chiarimento fornito da una recente ordinanza della Cassazione **[2]**.

Facciamo un **esempio**: se il pagamento del bollo scade a gennaio 2015 e, nello stesso anno, il Comune invia il ruolo ad Agenzia Entrare Riscossione (ossia nel 2015), qualora la cartella venga notificata al contribuente nel 2018, il pagamento non si è ancora prescritto (si prescriverà, infatti, solo nel 2019), ma è intervenuta la **decadenza** (appunto due anni dopo il 2015, ossia nel 2017) e pertanto, anche in questo caso, il pagamento del bollo non è dovuto.

La Regione deve quindi rinunciare a riscuotere il bollo auto anche se ha iscritto a ruolo il tributo, con tanto di visto di esecutività, dopo tre anni. E ciò perché la cartella di pagamento emessa senza prima notificare l'accertamento non stoppa il decorso del termine: ha effetto interruttivo soltanto l'avviso di accertamento che mette il destinatario al corrente della pretesa dell'ente territoriale. E da tale avviso di accertamento decorrono massimo 2 anni per la notifica della cartella.

## Nessuna cartella sana la prescrizione o la decadenza

Sia nel caso di intervenuta **prescrizione** del diritto al pagamento che di **decadenza** dal diritto di riscossione, il contribuente che abbia fatto valere l'eccezione davanti al giudice e da questi avrà ottenuto l'**annullamento** della cartella o del **fermo auto**, sarà poi definitivamente libero da qualsiasi richiesta di pagamento. In altre parole, non potrà mai intervenire una successiva cartella a sanare la situazione.

### Note:



**[1]** Art. 5, comma 51, DL n. 953/1982.

**[2]** Cass. ord. n. 2014/18 del 24.01.2019.

*Autore immagine: 123rf com*